

Modifiche alla legge forestale

L'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 12.08.2013 "[Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013](#)" introduce **alcune modifiche** alla legge regionale 4/2009 "[Gestione e promozione economica delle foreste](#)".

In particolare:

1. *Dopo il comma 4 dell'articolo 1 [...] è inserito il seguente:
"4 bis. La Regione si impegna a promuovere la semplificazione amministrativa delle procedure per il recupero di coltivi e pascoli, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative comunitarie vigenti."*

2. *Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente:
"3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:
a. i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
b. le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
c. i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;
d. i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi."*

3. *Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati."*

4. *Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
"7. Le compensazioni ambientali non sono dovute per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purché coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti."*

5. *Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 227/2001 sono vietati:
a. la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino, salice, pioppo e ontano;
b. il taglio raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE."*

6. *Al comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009, le parole "lettere a)" sono sostituite dalle seguenti "lettere b)".*